

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2323

L.r. n. 34/1980 - D.G.R. n. 1803/2014 - Linee guida. Adesione della Regione Puglia alla Fondazione "Giuseppe e Salvatore Tatarella".

Assente il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Giunta regionale e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, e confermata dal Capo di Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE

Nell'ambito dei suoi Principi statutari, la Regione Puglia esercita le proprie funzioni di governo "attuando il principio di sussidiarietà come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali" (art. 1, comma 4 dello Statuto). L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione. Per perseguire le proprie finalità statutarie nell'ambito del settore della cultura, la Regione ha adottato la Legge n. 34 del 30 aprile 1980 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", individuando tre specifiche tipologie di attività da porre in essere, mediante il coinvolgimento di soggetti privati. Tra queste, all'art. 1, lett. c), è prevista l'adesione a enti, istituzioni, associazioni, comitati e a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro. I criteri e le modalità di applicazione della citata Legge regionale sono stati poi specificati con le Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione, approvate con D.G.R. n. 1803 del 6/08/2014, e, in particolare, con riferimento al tema delle adesioni, agli artt. 16-21 delle medesime Linee guida.

In tale contesto normativo di riferimento s'inscrive l'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali, particolarmente orientata negli ultimi anni a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di rilievo sul territorio regionale, in partenariato e in sinergia con gli enti locali e le istituzioni pubbliche. In coerenza, infatti, con la strategia generale di politica culturale e di valorizzazione del territorio attuata dalla Regione Puglia con il Piano Strategico Regionale del Turismo "Puglia365" e con il Piano Strategico Regionale della Cultura "PiiiLCulturainPuglia - work in progress", nonché attraverso la condivisione di obiettivi e di percorsi e la messa in comune di risorse, sono state realizzate Iniziative di grande spessore culturale, con evidenti riscontri in termini di visibilità dell'attività regionale.

Nell'ambito della programmazione regionale particolare rilievo rivestono, anche in ragione degli impatti generati in termini di attrattività culturale e turistica, alcune iniziative che giustificano uno specifico supporto da parte della Regione Puglia, in quanto finalizzate all'ampliamento dell'offerta culturale complessiva del sistema territoriale. Tra queste si distinguono, in particolare, quelle promosse e organizzate dalla Fondazione "Giuseppe e Salvatore Tatarella", due cittadini pugliesi protagonisti della politica regionale, nazionale ed europea degli ultimi anni, che hanno coniugato la loro passione politica con l'amore per il nostro territorio.

La Fondazione "Giuseppe e Salvatore Tatarella", già "Giuseppe Tatarella", fu fondata nel 2002 dall'Onorevole Salvatore Tatarella in onore e in ricordo del fratello Giuseppe con finalità esclusivamente culturali e opera attivamente sul territorio pugliese con numerose iniziative culturali, di formazione politica e di solidarietà, da quando, nel dicembre 2013, ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura di Bari. La Fondazione Tatarella, inoltre, ospita nella propria sede una preziosissima Biblioteca inserita nel polo SBN "Terra di Bari", dotata di oltre 11.000 volumi, di cui la gran parte già catalogati, e dichiarata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali "di eccezionale interesse culturale" (con nota Prot. n. 1967 del 25/06/2018).

Presso la sede della Fondazione Tatarella è sito anche un ricco archivio, che conserva l'enorme patrimonio di tutti i documenti raccolti da Pinuccio e Salvatore Tatarella, lascito di un'intera vita dedicata alla politica e alle istituzioni, dichiarato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali "di interesse storico particolarmente importante" (con nota Prot. n. 2117 del 10/07/2018).

Lo scorso 20 aprile la Fondazione Tatarella è anche entrata nell'A.I.C.I. (Associazione Istituti culturali italiani) e il 6 agosto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 266/2003, l'Agenzia delle Entrate ne ha disposto l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus, nel settore 7 "Tutela, promozione, valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963".

La Fondazione Tatarella, con istanza acquisita agli atti della Presidenza con Prot. n. 2261 del 14/12/2015, ha chiesto alla Regione Puglia di aderire come Socio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Preso atto delle modifiche intervenute sullo Statuto della Fondazione nella sua versione ultima, come registrato il 30 luglio 2018, n. Rep. 82915, e qui allegato in forma integrante e sostanziale, si ritiene che la partecipazione della Regione alla suddetta Fondazione possa fornire un efficace impulso al potenziamento delle relative attività attraverso il concorso attivo alla programmazione e alla gestione sul territorio di iniziative e attività idonee a promuovere la cultura, in coerenza con la strategia di politica culturale e di valorizzazione del territorio condotta dalla Regione Puglia con il Piano Strategico Regionale del Turismo "Puglia365" e con il Piano Strategico Regionale della Cultura "PiiiLCulturain Puglia - work in progress", nonché a migliorare e incrementare, nel contempo, l'attrattività del territorio regionale.

Considerata, pertanto, la rilevanza e l'interesse regionali, nonché il valore culturale delle attività proposte dalla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella, da tempo consolidatasi sul territorio, e valutato che l'adesione regionale possa contribuire ad assicurare continuità di programmazione alle iniziative da realizzare, si propone l'adesione della Regione Puglia a detta Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, in qualità di Socio Ordinario con una partecipazione finanziaria annuale di euro 15.000,00.

Per l'anno in corso e per i successivi la partecipazione finanziaria della Regione Puglia alla suddetta Fondazione sarà assicurata con un importo annuo pari a euro 15.000,00 a valere sulle risorse appostate sul capitolo **813035** "Istituzioni e organismi di interesse regionale art. 11 L.r. n. 6/2004 e art.42 L.R. n. 14/2004", di pertinenza della Sezione Economia della Cultura, nell'ambito delle procedure ordinarie di assegnazione delle risorse in favore di iniziative in materia di attività culturali ai sensi della L.r. n. 6/2004.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione in questione, tali somme non sono destinate a incrementarne il patrimonio, ma saranno funzionali all'adempimento dei suoi scopi, allo svolgimento delle relative attività e alle spese di funzionamento.

VISTO CHE

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la L.r. del 29.12.2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- la DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, co. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

- di aderire alla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella ai sensi della L.r. n. 34/1980 e degli artt. 16-21 delle "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.r. n. 3/2008", di cui alla D.G.R. n. 1803 del 6/08/2014, in qualità di Socio

Ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

- di dare atto che l'adesione che si intende proporre con il presente provvedimento avrà efficacia allorquando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella deliberi la nomina di un rappresentante della Regione nell'organo di gestione della medesima Fondazione, così come disposto dall'art. 16, comma 4 delle succitate Linee guida, nonché dall'art. 11 della L.r. n. 6/2004;
- di dare atto che, per l'anno in corso e per i successivi, la partecipazione finanziaria della Regione Puglia alla suddetta Fondazione è assicurata con un importo annuo pari a euro 15.000,00 e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse appostate sul capitolo di bilancio **813035** "Istituzioni e organismi di interesse regionale art. 11 L.r. n. 6/2004 e art.42 L.R. n. 14/2004", di pertinenza della Sezione Economia della Cultura;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di procedere ad adottare gli atti di impegno e liquidazione sul corrispondente capitolo di bilancio;
- di dare atto che copia dello Statuto, composto da 19 articoli, della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 34/1980, il presente atto alla competente Commissione Consiliare, per l'acquisizione del previsto parere;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

COPERTURA FINANZIARIA dai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La somma complessiva di € **15.000,00** trova copertura finanziaria sul Capitolo **813035** "Istituzioni e Organismi di interesse regionale art. 11. Legge regionale n. 6 del 29/04/2004 e art. 42 Legge regionale n. 14 del 4/08/2004"

Codifica Piano dei conti finanziario: 1.4.4.1.0

Missione e Programma: 5.2.01

Autorizzazione alla spesa: D.G.R. n. 357/2018 e n. 1830/2018

Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà a effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2018.

Il Presidente della G.r. e l'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente e dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di aderire** alla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella ai sensi della L.r. n. 34/1980 e degli artt. 16-21 delle “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.r. n. 3/2008”, di cui alla D.G.R. n. 1803 del 6/08/2014, in qualità di Socio Ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto della Fondazione;
- **di dare atto** che l’adesione che si intende proporre con il presente provvedimento avrà efficacia allorquando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella delibere la nomina di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione della medesima Fondazione, così come disposto dall’art. 16, comma 4 delle succitate Linee guida, nonché dall’art. 11 della L.r. n. 6/2004;
- **di dare atto** che, per l’anno in corso e per i successivi, la partecipazione finanziaria della Regione Puglia alla suddetta Fondazione è assicurata con un importo annuo pari a euro 15.000,00 e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse appostate sul capitolo di bilancio **813035** “Istituzioni e organismi di interesse regionale art. 11 L.r. n. 6/2004 e art.42 L.R. n. 14/2004”, di pertinenza della Sezione Economia della Cultura;
- **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di procedere ad adottare gli atti di impegno e liquidazione sul corrispondente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che copia dello Statuto, composto da 19 articoli, della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
- **di trasmettere**, ai sensi dell’art. 5 della L.r. n. 34/1980, il presente atto alla competente Commissione Consiliare, per l’acquisizione del previsto parere;
- **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella;
- **di pubblicare** Il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



SALVATORE D'ALELIO
NOTAIO

Repertorio n.82915

Raccolta n.23517

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
GIUSEPPE TATARELLA

Il trenta luglio duemiladiciotto

In Terlizzi nel mio studio alla via Arco della Madonna n. 1
Innanzi a me, dottor Salvatore D'alesio, Notaio in Terlizzi
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani
si è costituito

Tatarella Fabrizio, nato a _____ il _____
il quale interviene al presente atto nella qualità di
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della fonda-
zione "GIUSEPPE TATARELLA" con sede in Bari alla Via Piccin-
ni n.97, fondazione costituita con atto per Notaio Francesca
Bissatini di Roma del 6 febbraio 2002, registrato a Roma 3
in data 12 febbraio 2002 al n.2349, codice fiscale
07246730720, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Bari in data 24 dicembre 2013 al
n.93/P.

Il costituito della cui identità personale, io Notaio sono
certo, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Ammini-
strazione della predetta Fondazione per discutere e delibera-
re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adeguamento dello scopo della Fondazione a quanto dispo-
sto del Dlgs 460/97 ai fini dell'iscrizione della Fondazione
nel registro ONLUS e conseguente modifica degli articoli 1,
4, 13 dello statuto;
- 2) varie ed eventuali;

e mi chiede di far constare da pubblico verbale le delibera-
zioni che il Consiglio di Amministrazione andrà ad adottare.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, a nor-
ma di statuto, lo stesso Vice Presidente Tatarella Fabrizio
il quale, accertata l'identità e la legittimazione di tutti
gli intervenuti dà atto che l'adunanza del Consiglio di Ammi-
nistratore, essendo stata convocata in questo luogo, data e
ora a norma di statuto in data 23 luglio 2018 è regolarmente
costituita e può validamente deliberare essendo presente il
Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Vice Pre-
sidente e dei signori:

Ranieri Lorenzo, nato a _____ il _____ ;
Tatarella Anna Rita, nata a _____ il _____ ;
Filipponio Angela, nata a _____ il _____ ;

Aperta la seduta, il Presidente, espone al Consiglio che per
ottenere l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle ON-
LUS, iscrizione già una volta denegata, è necessario adegua-
re lo Statuto a quanto disposto dal Dlgs 460/97 e sue modifi-
che ed integrazioni relativamente allo scopo e al trattamen-
to economico dei dipendenti, dei consulenti e collaboratori
e dei membri del Comitato Scientifico.

Registrato a BARI

il 02/08/2018

al n. 25278



Al riguardo preliminarmente, comunica al Consiglio, che la Biblioteca Tatarella e l'Archivio Tatarella sono stati dichiarati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali rispettivamente di "eccezionale interesse culturale" e di "interesse storico particolarmente importante".

Pertanto propone di modificare lo scopo della Fondazione determinandolo nell'esclusivo perseguimento di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ai sensi dell'art. 10 n.7 del Dlgs 460/97 ed in particolare della Biblioteca e dell'Archivio Tatarella.

Continua il suo intervento facendo presente che, sempre per lo stesso fine, è necessario modificare le lettere c), d) e q) dell'art. 13 dello statuto nel senso di stabilire che il trattamento economico del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori sia disciplinato dall'art. 10 del Dlgs 460/97 e che la carica dei componenti del Comitato Scientifico sia gratuita.

Conclude il suo intervento proponendo di inserire nel nome della Fondazione anche quello di Salvatore Tatarella perché il Ministero ha riconosciuto la Biblioteca e l'Archivio che portano il nome di entrambi e conseguentemente modificare l'art. 1 dello statuto.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dell'art. 4, delle lettere c) d) e q) dell'art. 13 e dell'art. 1 dello statuto così come propone di modificare.

Terminato il suo intervento il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito a quanto sottoposto al suo esame. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità di voti espressi per appello nominale

DELIBERA

1) di modificare lo scopo della Fondazione determinandolo nell'esclusivo perseguimento di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare della Biblioteca e dell'Archivio Tatarella modificando l'art. 4 dello statuto così come proposto dal Presidente che sarà del seguente tenore:

Art. 4

"La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e ai sensi dell'art. 10 n. 7) del Dlgs. 460/1997 ed in particolare la tutela, la promozione e la valorizzazione:

- della Biblioteca "Tatarella" dichiarata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. n.1967 del 25 giugno 2018 di "eccezionale interesse culturale";
- dell'Archivio "Tatarella" dichiarato dal Ministero dei Beni



e le Attività culturali con prot. 2117 del 10 luglio 2018 di "interesse storico particolarmente importante".

beni culturali ai sensi dell'art. 10 lett b) e c) del Dlgs n.42/2004, dei quali dispone e che sono la componente più rilevante del suo patrimonio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, del Dlgs 460/1997.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione:

- conserva, garantendone la fruizione pubblica, l'archivio e la biblioteca di Giuseppe e Salvatore Tatarella e dei fondi e donazioni che perverranno successivamente;

- ordina il materiale al fine di costituire l'Archivio Tatarella, cura la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi, nonché raccoglie, conserva ed ordina altro materiale inerente la storia della destra pugliese, nazionale ed europea;

- organizza iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi alla storia del pensiero politico, economico e sociale della destra e del centrodestra italiano ed europeo;

Inoltre in modo accessorio, ma non prevalente la Fondazione

- istituisce borse di studio ed agevolazioni per studenti meno abbienti;

- svolge attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali;

- promuove programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali;

- svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuove incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;

- realizza intese, collaborazioni, azioni e programmi con similari fondazioni, associazioni, istituti, centri di ricerca e di formazione, enti scientifici, culturali ed educativi italiani, stranieri, ed internazionali;

- può inoltre promuovere, costituire, partecipare e aderire a società, cooperative o associazioni onlus aventi ad oggetto attività riconducibili agli scopi e alle finalità della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà



promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività".

2) di stabilire che il trattamento economico del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori sia disciplinato dall'art. 10 del Dlgs 460/97 e che la carica dei componenti del Comitato Scientifico sia gratuita, modificando conseguentemente le lettere c) d) e q) dell'art.13 dello statuto così come proposto dal Presidente e che saranno del seguente tenore:

ART. 13

"c) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo l'art. 10 del Dlgs 460/97;

d) delibera sugli incarichi, sulle consulenze, sulle convenzioni e sulle collaborazioni continuate e coordinate secondo l'art. 10 del Dlgs 460/97

q) nomina i componenti del Comitato Scientifico la cui carica è gratuita".

3) di inserire il nome di Salvatore Tatarella nel nome della Fondazione che sarà il seguente: "FONDAZIONE GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA" con conseguente modifica dell'art. 1 che sarà del seguente tenore:

ART. 1

E' costituita la Fondazione "GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA", per raccogliere, preservare e tramandare il patrimonio politico, ideale e culturale del loro impegno di parlamentari nazionali ed europei, amministratori locali e giornalisti. In caso di acquisizione della iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art.11 del Dlgs 460/97, nella denominazione e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione farà uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto coordinato con le modifiche approvate che previa lettura datane dallo stesso si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la presente riunione viene sciolta alle ore diciassette e minuti venti

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto, io Notaio, ho formato il presente atto di cui ho dato lettura, al costituito che, da me interpellato, lo approva

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me Notaio occupa otto facciate e quanto di questa nona fin qui di tre fogli e viene sottoscritto alle



ore diciassette e minuti trenta

Firmato: Tatarella Fabrizio - Notaio Salvatore D'Alesio
(L.S.)



Allegato "A"
 Atto del 30 luglio 2018
 Repertorio 82915
 Raccolta 23517

STATUTO DELLA FONDAZIONE " GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA"

Art. 1

E' costituita la Fondazione "GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA", per raccogliere, preservare e tramandare il patrimonio politico, ideale e culturale del loro impegno di parlamentari nazionali ed europei, amministratori locali e giornalisti.

In caso di acquisizione della iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art.11 della L. 460/97, nella denominazione e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione farà uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

La Fondazione ha sede in Bari alla via Piccinni n. 97.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ai sensi dell'art. 10 n. 7) del Dlgs. 460/1997 ed in particolare la tutela, la promozione e la valorizzazione:

- della Biblioteca "Tatarella" dichiarata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. n.1967 del 25.06.2018 di "eccezionale interesse culturale";

- dell'Archivio "Tatarella" dichiarato dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. 2117 del 10.07.2018 di "interesse storico particolarmente importante", beni culturali ai sensi dell'art. 10 lett b) e c) del Dlgs n.42/2004, dei quali dispone e che sono la componente più rilevante del suo patrimonio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/1997.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione:

- conserva, garantendone la fruizione pubblica, l'archivio e la biblioteca di Giuseppe e Salvatore Tatarella e dei fondi e donazioni che perverranno successivamente;

- ordina il materiale al fine di costituire l'Archivio Tatarella, cura la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi, nonché raccoglie, conserva ed ordina altro materiale inerente la storia della destra pugliese, nazionale ed europea;

-organizza iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi alla storia del pensiero politico, economico e so-



ziale della destra e del centrodestra italiano ed europeo.

Inoltre, in modo accessorio, ma non prevalente la Fondazione

- istituisce borse di studio ed agevolazioni per studenti meno abbienti;

- + svolge attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali;

- promuove programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali;

- svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuove incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;

- realizza intese, collaborazioni, azioni e programmi con similari fondazioni, associazioni, istituti, centri di ricerca e di formazione, enti scientifici, culturali ed educativi italiani, stranieri, ed internazionali;

- può inoltre promuovere, costituire, partecipare e aderire a società, cooperative o associazioni onlus aventi ad oggetto attività riconducibili agli scopi e alle finalità della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal capitale inizialmente versato dal fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;

- dalle somme versate da enti o privati che, ai sensi degli articoli successivi, assumano la qualifica di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Ordinari e siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- dalle somme versate dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi, elargizioni, lasciti e donazioni fatte da enti o privati, espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare



il patrimonio;

- da partecipazioni, titoli e/o altri valori mobiliari che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi provenienti da enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni italiane, estere o sopranazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziativa finalizzata ad incrementare il patrimonio;
- da ogni altra somma che il Consiglio di Amministrazione accantonerà, destinandola ad incrementare il patrimonio.

Art. 6

Per l'adempimento dei suoi scopi, lo svolgimento delle attività e le spese di funzionamento, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5;
- delle somme di denaro versate dal fondatore, dai Soci Beneficenti, dai Soci Sostenitori e dai Soci Ordinari della Fondazione, dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus, che non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- di qualsiasi contributo, elargizione, o donazione proveniente da persone fisiche o giuridiche, aziende, enti, associazioni ed istituzioni pubbliche o private;
- dei contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di ogni altro ente pubblico italiano, estero o sopranazionale, non destinato all'incremento del patrimonio;
- dei proventi della gestione delle attività;
- delle cessioni volontarie e gratuite di servizi e materiali operate da privati, enti, associazioni ed aziende pubbliche e private.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare le rendite verranno destinate per la formazione di un capitale umano di eccellenza nei settori della politica, della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dell'economia, della finanza, dell'impresa, del lavoro, della comunicazione, delle nuove tecnologie e della pubblica amministrazione, attraverso l'istituzione di borse di studio e l'erogazione di rendite da destinare a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sia italiani che stranieri, che si siano distinti per particolari meriti di studio ed appartenenti a ceti sociali meno abbienti. I giovani destinatari di tali sovvenzioni saranno selezionati tra i candidati che soddisfino i requisiti richiesti privilegiando coloro i quali, a parità di meriti per studi, risultano appartenere a categorie sociali più svantaggiate. A tal fine sarà compito del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, redigere un regolamento di attuazione.

Art. 7



Possono diventare soci della Fondazione persone fisiche e giuridiche, Enti, istituzioni pubbliche e private che ritengano di sostenere le finalità della Fondazione attraverso elargizioni.

Assumono la qualifica di Soci Benemeriti quelli le cui elargizioni siano particolarmente rilevanti e comunque non inferiori ad euro 25.000,00 (Euro venticinquemila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 20.000,00 (Euro ventimila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Ordinari quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 15.000,00 (Euro quindicimila virgola zero zero).

La qualità di socio si assume con la delibera favorevole del Consiglio d'Amministrazione e con il versamento della somma (quota di adesione) di denaro. In caso di versamento frazionato di tale somma il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione a socio anche solo dopo il versamento della prima rata.

La delibera di ammissione del socio è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La quota di adesione può essere frazionata preferibilmente entro un triennio.

La qualifica di socio dà diritto a fruire dei servizi e a partecipare a tutte le iniziative della Fondazione.

La qualifica di soci si perde per decesso, dimissioni o per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività della Fondazione.

I soci si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno per esprimere indicazioni e valutazioni sulle attività e sui programmi della fondazione. Tale assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o da un Consigliere Delegato.

I soci hanno diritto ad eleggere un componente del Consiglio di Amministrazione in ragione di un componente per ogni venti soci.

Il Presidente della Fondazione, ogni qualvolta il numero dei soci lo consenta, convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del Consigliere di loro competenza.

Può essere conferita delega per il voto ad altro soci.

Il Consigliere così eletto entra in carica immediatamente e scade con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Organi della Fondazione sono:

1. il Presidente
2. due Vice Presidenti, di cui uno vicario



3. il Consiglio d'Amministrazione
4. il Comitato Scientifico
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 10

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Essi, inoltre, esercitano quelle funzioni che verranno loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, dei quali:

- 1 è il fondatore,
- 1 è nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- 4 sono nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio -Onlus

Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino a nove membri, qualora, i soci della Fondazione, in proporzione del loro numero, acquisiscano il diritto ad esprimere Consiglieri. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il fondatore, durano in carica cinque anni a decorrere dal loro insediamento e possono essere rieletti o rinominati.

Il fondatore resta in carica a vita.

Egli può dimettersi e nominare un suo familiare, che subentra nella sua posizione, acquisendo tutti i suoi medesimi diritti.

In caso di morte, gli subentra il suo erede o quello designato dai suoi eredi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e puntualmente documentate.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno dei Consiglieri, ad eccezione del fondatore, di quello da lui nominato in sua sostituzione e degli eredi a lui succeduti, il Presidente ne dà notizia



all'Associazione Europea politica, cultura e territorio o al Ministero per i Beni e le attività culturali che, rispettivamente, provvederanno a nominare il sostituto, mentre egli stesso procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per eleggere il Consigliere di loro competenza.

I consiglieri cooptati durano in carica sino a quando il soggetto nominante non avrà provveduto alla sua sostituzione.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scadrà tutto il Consiglio di Amministrazione e il Consigliere fondatore, quello da lui nominato in sua sostituzione o il suo erede procederà alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del presente statuto.

Art. 12

Dopo aver costituito la Fondazione, il fondatore richiederà alla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali la designazione dei Consiglieri e dei Revisori di loro spettanza.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori saranno validamente costituiti con la designazione e l'insediamento almeno dei Consiglieri e dei Revisori designati dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus.

Agli effetti dell'elettorato attivo previsto dal presente statuto, qualora i Soci Benemeriti, Sostenitori e Ordinari siano persone giuridiche o enti, saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'Aspe secondo le proprie norme statutarie.

Agli effetti dell'elettorato passivo previsto dal presente statuto, nell'ipotesi in cui venga eletto un Socio Benemerito, Sostenitore o Aderente che sia persona giuridica o ente, la persona giuridica o l'ente, in persona del suo legale rappresentante, designerà una persona fisica.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Conto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione, sono inviati, su richiesta, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, secondo l'art. 10 del Dlgs. 460/1997;
- d) delibera sugli incarichi, sulle consulenze, sulle convenzioni e sulle collaborazioni continuative e coordinate secondo l'art. 10 del Dlgs. 460/1997;
- e) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;



f) delibera sull'ammissione dei Soci Benemeriti, Sostenitori ed Ordinari;

g) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;

h) delibera sulle alienazioni, sulle vendite e su qualsiasi altro atto di disposizione di beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

i) predispone e approva i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le proposte avanzate dal Comitato scientifico e dall'Assemblea dei soci;

j) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

k) delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti della Fondazione;

l) delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto da sottoporre alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

m) nomina direttori, nonché procuratori ad negocia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega;

n) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

o) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre fondazioni, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, nazionali, stranieri ed internazionali;

p) delibera sulla eventuale costituzione o partecipazione a società associazioni, cooperative, onlus, comitati, commissioni, scuole, centri di istruzione, formazione e ricerca;

q) nomina i componenti del Comitato Scientifico la cui carica è gratuita.

Il Consiglio può procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo composto massimo da tre membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e un Consigliere.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o del Vice Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha voto doppio in caso di parità.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qual volta se ne riscontri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto e comunque almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del consuntivo e del bilancio preventivo. Deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

La carica di componente del Comitato Scientifico è a tempo indeterminato.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, dei quali due nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus e uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Il Presidente verrà eletto tra i due membri nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus. Vengono, inoltre, nominati due revisori supplenti, uno nominato dall'Associazione Europea, politica, cultura, e territorio - Onlus e l'altro dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, i quali sostituiranno automaticamente i revisori nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte del collegio per qualsiasi ragione.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegati agli stessi.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di approvare il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, come nel caso di esaurimento, di sopravvenuta impossibilità o scarsa utilità dello scopo ovvero dell'essere il patrimonio divenuto insufficiente, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Fabrizio Tatarella - Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)

quattordici

competenti

27 Novembre 201

Atte S. Tatarella

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto da n° *14* pagine.



dr. Pierluigi Ruggiero

h